



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, riunita in

Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:

PIANTA Dott. Donato Presidente rel.

DUGHI Dott.ssa Marina Consigliere

MIGLIO Dott.ssa Antonietta Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 459/10 Ruolo Generale promossa con reclamo depositato in data 20 aprile 2010 e posta in deliberazione all'udienza camerale del 30 giugno 2010

da

I [redacted] S.R.L., con sede in Carpi ed in persona del legale rappresentante M [redacted] G [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv.to A [redacted] P [redacted] del Foro di Mantova e dall'Avv.to E [redacted] A [redacted] del Foro di Brescia, quest'ultimo domiciliatario giusta procura speciale alla lite in margine alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 28 giugno 2010.

RECLAMANTE

contro

F [redacted] V [redacted] S.P.A., con sede in Odolo ed in persona del legale rappresentante R [redacted] B [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv.to F [redacted] M [redacted] del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario giusta procura speciale alla lite in margine al ricorso

Sent. N. 668/10

Cron. N. 2017

Rep. N. 678

R. Gen. N. 459/10

Camp. Civ. N. //

**IL CASO.it**

OGGETTO:

Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

1.71.001

per dichiarazione di fallimento.

**RECLAMATO**

E c o n t r o

FALLIMENTO I [REDACTED] S.R.L. ed in persona del curatore avv.to P [REDACTED] R [REDACTED] - rappresentato e difeso dall'Avv.to Franco Benassi del Foro di Mantova e dall'Avv. R [REDACTED] S [REDACTED] del Foro di Brescia, quest'ultimo domiciliatario giusta procura speciale alla lite in margine alla comparsa di costituzione nel grado.

**RECLAMATO**

In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Mantova, sezione fallimentare, in data 31 marzo 2010, n. 27/10.

**CONCLUSIONI**

**Della reclamante**

Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvedere:

**in via preliminare:**

**IL CASO.it**

concedere la sospensione prevista dall'art. 19 legge fallimentare sussistendone tutti i presupposti;

**in via principale:**

revocare la sentenza n. 27/2010 del Tribunale di Mantova, non ricorrendo i presupposti in fatto e in diritto;

**in via istruttoria:**

si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

1) vero che il sig. E [REDACTED] G [REDACTED] fondatore della I [REDACTED]



regg

la p

ha

pre

pa

pi

se

G

G

L

II

de della I e la sua famiglia conducono le aziende menzionate da  
oltre 30 anni;

2) vero che i sigg. G hanno sempre pagato  
regolarmente tutte le scadenze ed hanno incrementato notevolmente  
la propria attività;

3) vero che solo in coincidenza con la crisi mondiale la I  
ha avuto qualche difficoltà ma lo ha tempestivamente comunicato ai  
propri fornitori concordando con gli stessi pagamenti adeguati alla  
particolare situazione;

**IL CASO.it**

4) vero che hanno onorato puntualmente e correttamente i  
piani di rientro stabiliti;

5) vero che l'attività si è svolta regolarmente dal 1973 ad oggi  
sempre nella stessa sede in Poggio Rusco alla via

Si indicano a testi: dott. R G c/o S spa;  
G F rappresentante F V e I spa  
c/o C srl; S B rappresentante di T N  
B F A I spa, F N spa c/o  
B A C c/o F N spa.

Della reclamata F V

Respingersi il reclamo proposto da I S.r.l in quanto  
infondato in fatto e in diritto.

Spese rifuse.

Della reclamata Curatela

in via preliminare:

respingersi la richiesta di sospensione ex art. 19 L.F., in

quanto generica e comunque perché formulata in assenza di gravi motivi;

**in via principale:**

confermarsi integralmente la sentenza n. 27/2010 con la quale il Tribunale di Mantova ha dichiarato il fallimento di I[REDACTED] s.r.l., respingendosi il reclamo ed ogni altra domanda svolta dalla società fallita;

**in ogni caso:**

con vittoria di spese, oltre rimborso ex art. 14 t.p., c.p.a. e i.v.a. come per legge;

**in via istruttoria:**

**IL CASO.it**

ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sul seguente capitolo:


“vero che sino ad oggi il curatore ha tentato il recupero di molteplici crediti vantati da I[REDACTED] e che molti degli intimati o non hanno risposto o sono risultati irreperibili o falliti?”

Si indica a teste il curatore, l'avv. P[REDACTED] R[REDACTED] con studio a Mantova.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Tribunale di Mantova, accogliendo il ricorso presentato da F[REDACTED] V[REDACTED] S.p.A., con sentenza in data 31 marzo/1 aprile 2010, n. 27/10 ha dichiarato il fallimento della società I[REDACTED] S.r.l..

Con atto depositato in data 20 aprile 2010 la società I[REDACTED] S.r.l. ha proposto reclamo avverso detta sentenza, affidandolo a due motivi: carenza di motivazione del provvedimento giurisdizionale impugnato



spec  
dov  
inc  
Ital  
gen  
do  
all  
dic  
e  
ch  
ad  
fa  
ri  
o  
in  
e  
o  
n

e insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, con specifico riguardo per lo stato d'insolvenza.

Sotto il secondo aspetto si deducono circostanze che dovrebbero convincere il Giudice del reclamo dell'errore in cui sono incorsi i primi Giudici, segnatamente per avere trascurato che la Italfir, società attiva da oltre trent'anni, sta attraversando, come la generalità delle imprese, una crisi contingente e temporanea ed è dotata delle risorse necessarie per recuperare la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni. Si sostiene, in particolare, che la società dichiarata fallita era immune da protesti o esecuzioni pregiudizievoli e godeva di adeguato affidamento presso plurimi istituti di credito; che l'ammontare del debito residuo verso la F. V. pari ad euro 88.000,00, è di scarsa importanza rispetto alla dimensione del fatturato (circa euro 2.200.000,00) ed è, per di più, già il risultato del ripianamento, nell'arco di un solo anno, di una passività originariamente ammontante ad euro 352.382,83; che numerosi ed ingenti sono i crediti che la stessa vanta presso la propria clientela; che mai si erano profilate le tipiche avvisaglie della crisi dell'impresa, quali la chiusura dei locali, la svendita dei prodotti, la cessione di rami d'azienda.

### **IL CASO.it**

Vengono, pertanto, formulate istanze istruttorie mirate allo scopo di fornire puntuale dimostrazione degli aspetti sin qui enunciati.

Si sono costituiti in giudizio sia la F. V. S.p.A che il curatore del Fallimento I. S.r.l., concordemente chiedendo

la reiezione dell'opposizione.

**IL CASO.it**

All'odierna udienza camerale le parti hanno concluso come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il primo motivo di doglianza non ha alcun rilievo poiché la mancanza di motivazione della decisione impugnata non può certo comportare la rimessione della causa in primo grado.

Infatti il Giudice d'appello che rilevi un vizio di motivazione della sentenza di primo grado *"deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo Giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., si riferiscono solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del Giudice"* (cfr., fra le più recenti, Cass. Civ., 5 dicembre 2008, n. 28838).

In ogni caso, il Tribunale di Mantova, sia pure con quell'esposizione concisa che costituisce il modello cui si ispirano i più recenti interventi del Legislatore in tema di processo civile, ha adeguatamente chiarito sotto quali profili andava riconosciuta la sussistenza dei presupposti tutti, oggettivi e soggettivi, per la dichiarazione del fallimento della società I██████ S.r.l..

Va dunque esaminato il motivo di censura svolto nel merito e riguardante la contestata sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza a carico della società dichiarata fallita.

Al riguardo vanno premessi i principi cardine costantemente espressi *in subiecta materia* dalla Corte regolatrice.



Lo stato d'insolvenza consiste nella situazione d'incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, la quale può manifestarsi, secondo l'espressa previsione della L. Fall., art. 5, non solo attraverso inadempimenti ma anche in altri eventuali "fatti esteriori", e la cui prova, nel giudizio di opposizione, è ricavabile anche dalle risultanze dello stato passivo e in genere dagli atti del fascicolo fallimentare (cfr. in tal senso, *ex multis*, Cass. Civ. I, 6 settembre 2006, n. 19141).

### **IL CASO.it**

È fuor di dubbio che l'accertamento dell'insolvenza, come sopra intesa, non s'identifica in modo necessario ed automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il passivo patrimoniale dell'impresa: è noto, infatti, che anche in presenza di un eventuale sbilancio negativo è possibile che l'imprenditore continui a godere di credito e sia di fatto in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, configurandosi l'eventuale difficoltà in cui egli versa come meramente transitoria; e che, per contro, ove l'eccedenza di attivo dipenda dal valore di beni patrimoniali non agevolmente liquidabili, o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell'impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte, il presupposto dell'insolvenza ben può ugualmente esser riscontrato. Nondimeno, l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che dimostrano l'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni

(cfr., in tal senso, Cass. Civ. I, 1 dicembre 2005, n. 26217).

È dunque evidente che occorre pur sempre muovere, ove possibile, dai dati di contabilità dell'impresa per poter vagliare, nella concretezza di ciascuna singola fattispecie, se il debitore disponga di risorse idonee a fronteggiare in modo regolare le proprie obbligazioni, avendo riguardo alla scadenza di queste ed alla natura e composizione dei cespiti dai quali sia eventualmente prospettabile ricavare l'occorrente per farvi fronte.

### **IL CASO.it**

Con il conforto della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. I, 27 febbraio 2008, n. 5215), a questo punto occorre tener conto del complesso delle obbligazioni (già scadute al tempo della dichiarazione di fallimento) che si possano ritenere allo stato ragionevolmente certe, ma non necessariamente solo quelle che frattanto siano state definitivamente ammesse al passivo nell'ambito della procedura di verifica dei crediti a seguito di regolari domande proposte a norma della L. Fall., art. 93 e segg., né può, in via di principio, escludersi che nel novero della passività da considerare siano compresi, in tutto o in parte, debiti contestati (in ordine ai quali eventualmente sia in corso un giudizio di opposizione allo stato passivo), ogni qual volta - e nella misura in cui - il giudice dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento abbia ragione di ritenere sufficientemente certi l'esistenza e l'ammontare di dette obbligazioni e ne conosca, sia pur solo incidentalmente ai fini dell'accertamento dell'insolvenza, non diversamente da quanto fa il giudice precedentemente chiamato a pronunciarsi sull'istanza di





fallimento proposta da un creditore che tale si qualifica.

Va infine posto nel dovuto rilievo, perché strettamente attinente al *thema decidendum*, che nell'individuazione dei mezzi dei quali l'imprenditore dispone per fronteggiare regolarmente alle proprie obbligazioni occorre tener conto non soltanto del valore (contabile o di mercato) dei cespiti iscritti nell'attivo patrimoniale, ma anche e soprattutto della concreta attitudine di tali cespiti ad essere adoperati al fine di estinguere tempestivamente i debiti, senza per questo compromettere l'attitudine operativa dell'impresa in rapporto alla fase in cui essa attualmente si trova. E che, soffermando specificamente l'attenzione sui crediti, non può prescindersi dal verificarne (oltre che, ovviamente, la scadenza) il grado di probabile realizzazione, non diversamente del resto da quel che prescrive l'art. 2426 c.c., n. 8, ai fini dell'iscrizione dei medesimi crediti in bilancio (Cass. n. 5215/2008 cit., in motivazione). **IL CASO.it**

Calando i principi così enunciati nella concreta fattispecie che ci occupa, va osservato come le censure mosse dal reclamante alla sentenza del Tribunale di Mantova si rivelino inconcludenti e, dunque, non meritevoli di essere accolte.

Sotto l'aspetto relativo alla suscettibilità delle risorse economiche e finanziarie di **I. S.r.l.** a far fronte alle proprie obbligazioni non può non rilevarsi come l'iniziativa assunta dalla **F. V. S.p.A.** scaturisca da un credito, di ammontare non trascurabile, ma neppure insormontabile, portato da un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione. Dunque, la

DA

società fallita, lungi dal sottoporre a contestazione nella sede appropriata le pretese del creditore, si è semplicemente astenuta dal saldare il debito, invece proponendo un blando piano di rientro (piuttosto dilazionato, prevedendo rate di euro 3.500 al mese).

Non vanno poi trascurate le somme, in parte restituite alla Curatela dai vari istituti bancari, assoggettabili a future azioni revocatorie mirate al recupero di rimesse bancarie cui può essere attribuito carattere solutorio (cfr. relazione *ex art. 33 L.F.*, pagg. 5 e segg.), cui dovranno corrispondere ulteriori voci passive.

Sotto l'aspetto delle risultanze contabili va poi osservato che la Italfer S.r.l. ha omesso versamenti verso l'erario in ragione di euro 60.000,00 per I.V.A. e di euro 50.000,00 per IRES ed IRAP: circostanza esposta nella memoria di costituzione della Curatela e non contestata dalla reclamante, che si reputa particolarmente significativa di una non transitoria ma ingravescente crisi d'impresa. **IL CASO**.it

Ma le difficoltà della I... S.r.l. riguardavano anche altri fornitori, con i quali la società aveva perseguito accordi per un rientro parimenti dilazionato (cfr. relazione *ex art. 33 L.F.*, pag. 7).

Né siffatta situazione può ritenersi essere idoneamente arginata dalle risorse attive segnalate in sede di reclamo: premesso, invero, che sembra comunque esistere un sostanzioso squilibrio, in senso sfavorevole per la I..., fra passività ed attività, queste ultime si presentano per di più in buona parte di dubbia realizzabilità, se è vero, come ha in più occasioni esposto il Curatore (sia nella menzionata relazione che nella memoria costitutiva) e come risulta dalla



documentazione in atti, che molti dei debitori risultano difficilmente raggiungibili ed altri addirittura cancellati dal registro delle imprese.

Né, infine, l'eventuale successo delle prove dedotte potrebbe fornire un quadro diverso da quello sin qui delineato, essendo esse mirate alla dimostrazione di circostanze oltre che generiche, scarsamente incidenti sulle difficoltà finanziarie accertate in causa.

Il reclamo va dunque respinto e la società reclamante va condannata, in ragione della soccombenza, a rimborsare alle parti resistenti le spese del grado che, in considerazione dell'attività svolta e delle vigenti tariffe professionali, si liquidano singolarmente in euro 2.300,00, di cui euro 800,00 per diritti ed euro 1.100,00 per onorari e rimborso forfettario, oltre accessori di legge.

**P. Q. M.**

La Corte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, **IL CASO.it**

respinge il reclamo proposto da **K** S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Mantova, sezione fallimentare, in data 31 marzo 2010, n. 27/10, che ne ha dichiarato il fallimento;

condanna la società reclamante, in persona del liquidatore, a rimborsare alla Curatela ed alla **F** **V** S.p.A. le spese del grado che si liquidano in euro 2.300,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Brescia il 30 giugno 2010.

**IL PRESIDENTE est.**

**IL CANCELLIERE**  
Giuseppe Pasquarella

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA  
DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA  
- 9 LUG. 2010  
OGGI .....

**IL CANCELLIERE C1**  
Giuseppe Pasquarella

Copia conforme all'originale che si rilascia, munita della seguente formula  
ad istanza del Sig. Avv

*Renato Lino*


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE.

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano espressamente richiesti.

Brescia, n. 19 LUG. 2010

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE C1  
Giuseppe Pasquarella



*[Handwritten signature]*